bito di un regime particolare, si risolve in un aumento della pensione spettante all'interessato.

Tuttavia, la norma dell'art. 10 non può essere applicata incondizionatamente ad un sistema di assicurazione generalizzata contro la vecchiaia come quello dei Paesi Bassi, in forza del quale basta risiedere nel territorio nazionale per essere assicurati. Per questa ragione l'allegato VI, titolo « Paesi Bassi« , n. 2, del regolamento n. 1408/71 prevede modalità speciali per applicare il principio della soppressione delle condizioni di residenza a questo sistema, in particolare per quanto concerne la presa in considerazione, come periodi assicurativi a favore di persone che possiedono certi requisiti, di periodi anteriori al 1° gennaio 1957. Perciò, se interpretato alla luce delle suddette disposizioni, l'art. 10, n. 1, non osta ad una disposizione della normativa olandese di cui trattasi che consenta di negare all'interessato il diritto a fruire delle prestazioni transitorie da essa contemplate per il solo motivo che non risiede nel territorio nazionale.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-293/88 *

I — Antefatti

A — *Lo sfondo giuridico*

1. *La normativa nazionale*

1. La normativa olandese sull'assicurazione generale per la vecchiaia, l'Algemene Ouderdomswet (in prosieguo: l'« AOW ») istituisce un regime pensionistico nel quale l'importo della pensione di vecchiaia è, in linea di massima, calcolato unicamente in base agli anni assicurativi maturati.

In forza dell'AOW sono obbligatoriamente assicurati tutti i cittadini olandesi che risiedono in Olanda nonché coloro che, a motivo di un lavoro subordinato svolto nei Paesi Bassi, sono soggetti all'imposta sul reddito da lavoro. Del pari sono obbligatoriamente assicurati in forza dell'AOW coloro che non risiedono e che fruiscono di un'indennità, in forza della Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (in prosieguo: l'« WAO »] a motivo di un'inabilità al lavoro non inferiore al 45%.

Il fatto di essere assicurato in forza dell'AOW implica l'obbligo di versare contributi. Alle persone assicurate in forza dell'AOW spetta una pensione di vecchiaia compiuti i 65 anni. La pensione di vecchiaia completa corrisponde a un periodo di assicurazione di 50 anni; se il periodo di assicurazione è inferiore ai 50 anni, si pratica una riduzione del 2% per ogni anno non

* Lingua processuale: l'olandese.

assicurato. L'AOW è entrata in vigore il 1° gennaio 1957. Non era possibile essere assicurati prima di questa data. Il legislatore olandese ha adottato provvedimenti transitori senza i quali nessuno avrebbe potuto fruire di una pensione di vecchiaia completa prima del 2007.

2. Questa disciplina transitoria (in prosieguo: i « vantaggi transitori ») contenuta negli articoli 55 e 56 dell'AOW assimila, a determinate condizioni, ad anni di assicurazione gli anni compresi tra il quindicesimo anno di età dell'assicurato e il 1° gennao 1957 (data di emanazione dell'AOW). Conformemente a queste disposizioni non si pratica nessuna riduzione alla pensione di vecchiaia per gli anni non assicurati anteriori al 1957 allorché l'assicurato che chiede la pensione nel contempo: a) abbia risieduto nei Paesi Bassi tra il compimento del cinquantanovesimo e del sessantacinquesimo anno di età (art. 55, n. 1, dell'AOW, in prosieguo: la « condizione dei sei anni »); b) sia cittadino olandese; c) continui a risiedere nei Paesi Bassi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 56, n. 6, dell'AOW, in prosieguo: la « condizione della residenza attuale »).

Per l'applicazione della condizione dei sei anni, il regio decreto 3 dicembre 1985 (*Staatsblad* 632) stabilisce che si presume che abbia « risieduto nei Paesi Bassi » l'assicurato che abbia « risieduto fuori dai Paesi Bassi » durante il periodo nel quale era assicurato in forza dell'AOW.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, i cittadini degli altri Stati membri vengono trattati alla stessa stregua dei cittadini olandesi.

La condizione della residenza attuale è stata mitigata dal regio decreto 3 dicembre 1985 già ricordato. Si presume « risieda nei Paesi Bassi » l'assicurato che ha « risieduto fuori dai Paesi Bassi » pur essendo stato assicurato ininterrottamente tra il 1° gennaio 1957 e la data alla quale ha compiuto i 65 anni.

2. *La normativa comunitaria*

3. L'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (vedasi GU L 149, pag. 2), recita:

« Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento le prestazioni (...) per vecchiaia (...), acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione (...) per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice ».

4. L'allegato VI, titolo J, n. 2, lettere a) ed f) (in prosieguo: l'« allegato VI »), recita:

« a) Sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata anche i periodi anteriori al 1° gennaio 1957, durante i quali il beneficiario che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo l'età

di quindici anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese ».

(...)

f) Per il calcolo della pensione di vecchiaia, i periodi previsti alle lettere a) e c) sono presi in considerazione solamente se l'interessato ha risieduto per sei anni nel territorio di uno o più Stati membri dopo l'età di cinquantanove anni compiuti e finché risiede nel territorio di uno di tali Stati membri ».

B — *Gli antefatti della causa principale*

5. La signora Winter-Lutzins (in prosieguo: la « ricorrente ») è nata in Germania il 15 febbraio 1922. Fino al dicembre 1965 essa ha coabitato con il coniuge, nato il 16 settembre 1917. Dal 1° gennaio 1966 al 30 novembre 1983 i coniugi, entrambi cittadini tedeschi, hanno abitato nei Paesi Bassi, ove il marito della ricorrente ha svolto un'attività lavorativa subordinata fino all'età di 65 anni. Nel dicembre 1982 gli veniva riconosciuta una pensione di vecchiaia a norma dell'AOW. Anche l'attrice ha svolto, dal 1973 al 1980, un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi. Nel 1980 le veniva concessa un'indennità per inabilità al lavoro in forza della WAO. Questa situazione ha consentito alla ricorrente di essere assicurata in virtù dell'AOW fino all'età di 65 anni. Il 1° dicembre 1983 la ricorrente e il suo coniuge tornavano ad abitare nella Repubblica federale di Germania.

Il 15 febbraio 1987, al compimento del 65° anno di età, la ricorrente ha potuto chiedere una pensione di vecchiaia in virtù dell'AOW. La Sociale Verzekeringsbank (Cassa previdenziale, in prosieguo: la « convenuta ») ha stabilito l'importo di questa pensione al 44% dell'importo di una pensione completa. La riduzione del 56% corrisponde ai 28 anni non assicurati, compresi tra il 15 febbraio 1937 (data di compimento del quindicesimo anno di età da parte della ricorrente) e il 1° gennaio 1966 (data alla quale i coniugi sono andati ad abitare nei Paesi Bassi).

6. La causa principale verte sul problema se la convenuta fosse legittimata ad operare detta riduzione.

C — *La questione pregiudiziale*

7. Con ordinanza 17 agosto 1988, il Raad van Beroep ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« Se l'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che è con esso incompatibile la disposizione nazionale in base alla quale il diritto alle prestazioni transitorie contemplate dalla normativa nazionale può essere negato all'interessato per il solo motivo che esso non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice della prestazione, tenuto altresì conto del fatto che nell'allegato VI del regolamento è contenuta una disciplina specifica relativa alla presa in considerazione come anni di assicurazione di periodi anteriori al 1° gennaio 1957 a favore di persone che possiedono determinati requisiti ».

8. Il Raad van Beroep ritiene di poter desumere dalle sentenze della Corte 7 novembre

1973, Smieja (causa 51/73, Racc. pag. 1213), 10 giugno 1982, Camera (causa 92/81, Racc. pag. 2213), 23 ottobre 1986, Van Roosmalen (causa 300/84, Racc. pag. 3097) e 24 febbraio 1987, Giletti e a. (causa 379/85, Racc. pag. 955), che l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 implica, in modo generale, che il diritto al riconoscimento delle prestazioni transitorie non può essere negato all'interessato per il semplice motivo che, alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, egli non risiedeva nei Paesi Bassi, a meno che non ci si trovi di fronte ad un'eccezione a questa regola, eccezione espressamente contemplata dalla disciplina comunitaria.

9. Il Raad van Beroep constata, poi, che l'allegato VI, pur disciplinando aspetti particolari relativi all'applicazione del regolamento n. 1408/71 alla legislazione olandese in materia di assicurazione vecchiaia, si limita ad enunciare disposizioni in base alle quali i periodi antecedenti al 1° gennaio 1957 possono considerarsi periodi di assicurazione utili per gli interessati che non soddisfano le condizioni prescritte dagli artt. 55 e 56 dell'AOW per la concessione di vantaggi transitori.

10. Si tratta di sapere se, applicando l'art. 10 del regolamento n. 1408/71, la ricorrente soddisfi le condizioni a cui è subordinato il diritto ai vantaggi transitori.

Solo nel caso in cui fosse accertato che essa non soddisfa queste condizioni, insorgerebbe la questione se periodi anteriori al 1° gennaio 1957 possano ancora, se del caso, considerarsi periodi di assicurazione in base all'allegato VI.

Il Raad van Beroep sembra ritenere che l'allegato VI non costituisce una deroga espressa al principio dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

Il giudice nazionale ritiene d'altro canto che i vantaggi transitori e la disciplina contemplata dall'allegato sono due discipline autonome.

Comunque stiano le cose, anche se le disposizioni dell'allegato VI costituiscono una disciplina particolare rispetto ai vantaggi transitori, ci si deve chiedere se l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non implichi semplicemente che la ricorrente dovrebbe fruire dei vantaggi transitori.

II — Procedimento

11. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella Cancelleria della Corte il 7 ottobre 1988.

12. Conformemente all'art. 20 del protocollo dello Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte:

— la Sociale Verzekeringsbank, convenuta nella causa principale, rappresentata dagli avvocati B. J. ter Kuile e E. H. Pijnacker Hordijk, dei fori dell'Aia e di Bruxelles;

— il governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dall'avv. H. J. Heinemann, segretario generale aggiunto presso il ministero degli Affari esteri;

— la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. D. Gouloussis, consigliere giuridico, e dal sig. J. Drijber, membro del servizio giuridico della Commissione.

13. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

14. Con decisione 21 giugno 1989 la Corte, applicando l'art. 95, nn. 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di affidare la causa alla Seconda Sezione.

III — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

15. La *Sociale Verzekeringsbank* propone alla Corte di risolvere negativamente la questione pregiudiziale.

Essa osserva anzitutto che i periodi antecedenti al 1° gennaio 1957, per i quali si riconosce una pensione di vecchiaia in forza degli artt. 55 e 56 dell'AOW, non sono periodi di assicurazione effettivi, ma sono periodi di assicurazione fittizi, in quanto l'interessato non è tenuto a versare alcun contributo. Le spettanze di pensione corrispondenti a questi periodi sono diritti « gratuiti » per la concessione dei quali è prescritto un collegamento specifico con i Paesi Bassi. Lo stesso devesi dire per i « periodi di assicurazione » ai sensi dell'allegato VI. Infatti le condizioni contemplate alla lett. f) costituiscono solo riscontro della condizione dei sei anni e della condizione della residenza attuale contemplate dall'AOW.

La convenuta ritiene poi che l'opinione del Raad van Beroep, secondo cui l'allegato VI non è una disposizione derogatoria all'art. 10 dello stesso regolamento, non sia corretto. A proposito dei vantaggi transitori, non si può parlare di diritti che sono negati all'interessato per la sola ragione che non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione debitrice. La giurisprudenza della Corte (vedere in particolare le sentenze 10 giugno 1982, Camera, e 24 febbraio 1987, Giletti, già ricordate) relativa all'art. 10 del regolamento n. 1408/71 non si applica ai vantaggi transitori.

In ogni caso, l'inapplicabilità dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71 scaturisce dalla sentenza della Corte 25 febbraio 1986, Spruyt (causa 284/84, Racc. pag. 685), nella quale la Corte ha dichiarato che, tenuto conto della speciale indole dell'AOW, la norma dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71 non può applicarsi puramente e semplicemente all'AOW. Ciò vale a maggior ragione per i vantaggi transitori.

Conformemente al diritto nazionale olandese, si dovrebbe anzitutto decidere se un interessato soddisfi le condizioni che gli consentono di fruire dei vantaggi transitori. In caso di soluzione negativa, si dovrebbe poi vedere se le disposizioni comunitarie non consentano all'interessato di ottere prestazioni. In questo contesto, l'allegato VI si applica in deroga all'art. 10 del regolamento n. 1408/71. Il punto di partenza della disciplina contenuta nell'allegato VI è che l'interessato che non fruisce dei vantaggi transitori deve ancora poter fruire dei diritti a pensione per i periodi precedenti al 1° gennaio 1957 e per i quali esiste un collegamento con i Paesi Bassi vuoi sotto il profilo della residenza dell'interessato vuoi sotto quello dell'attività lavorativa subordinata.

Non v'è ragione per riconoscere a un lavoratore migrante i diritti a pensione per periodi anteriori al 1° gennaio 1957 durante i quali non v'è stato alcun collegamento con i Paesi Bassi.

Nell'ipotesi in cui l'art. 10 del regolamento n. 1408/71 sia applicabile puramente e semplicemente all'AOW, praticamente tutti coloro che sono stati assicurati in forza dell'AOW in qualunque momento dopo il 1° gennaio 1957 potrebbero rivendicare vantaggi transitori (gratuiti).

Siffatta soluzione non scaturisce nemmeno dal principio della libera circolazione dei lavoratori. Nelle sentenze 25 febbraio 1986, De Jong (causa 254/84, Racc. pag. 671) e Spruyt (già ricordata), la Corte ha deciso che è sufficiente, alla luce di detto principio, che i periodi precedenti il 1° gennaio 1957 vengano presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione in forza dell'AOW soltanto se, durante detti periodi, gli interessati abbiano abitato nei Paesi Bassi o vi abbiano svolto un'attività lavorativa subordinata.

16. Il *governo dei Paesi Bassi* ritiene che né dal principio della libera circolazione delle persone, né dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 consegua che nessuna condizione di residenza può venire posta per la concessione di vantaggi attribuiti senza contropartita da parte dell'interessato. L'art. 10, n. 1, del regolamento summenzionato riguarda diritti che sono stati acquisiti o pretese che possono essere riconosciute al momento in cui si verifica il rischio di cui trattasi. I vantaggi transitori non possono ritenersi rientrare nella sfera d'applicazione dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

Il governo olandese ritiene che, nella sentenza del 25 febbraio 1986, Spruyt (già ricordata), la Corte ha espressamente sancito il principio secondo il quale il combinato disposto delle condizioni di residenza, stabilite nell'ambito dell'AOW con le norme contenute nell'allegato VI, è conforme al diritto comunitario.

L'allegato VI non avrebbe senso se, in virtù dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71, chiunque risieda in uno degli Stati membri avesse diritto ai vantaggi transitori.

Il governo olandese propone di risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non va interpretato nel senso che una disposizione del diritto nazionale come quella di cui trattasi nella fattispecie, ai sensi della quale il diritto ai vantaggi transitori in base alla legislazione nazionale può venir negato all'interessato per il solo motivo che quest'ultimo non risiede sul territorio dello Stato nel quale è ubicata l'istituzione debitrice, è incompatibile con l'articolo summenzionato, dato che si tratta di un regime come l'AOW, nel quale basta essere residente per essere assicurato e che l'allegato VI contiene una disciplina specifica che riguarda l'equiparazione ad anni di assicurazione dei periodi anteriori al 1° gennaio 1957 per le persone che soddisfano talune condizioni.

17. La *Commissione* ritiene che né l'art 51 del Trattato CEE né una disposizione del regolamento n. 1408/71 ostino a che sia posta la condizione della residenza effettiva.

Essa ricorda le sentenze della Corte Smieja, Giuliani, Camera, De Jong, Spruyt, Van

Roosmalen, Giletti, già ricordate, e la sentenza 23 settembre 1987, De Rijke (causa 43/86, Racc. pag. 3611), per trarne la conclusione che non si può sostenere che ad un interessato è stato negato « un diritto acquisito » ad una prestazione « per il solo motivo che egli non risiede sul territorio dello Stato nel quale si trova l'ente debitore della prestazione », come si è verificato nella causa summenzionata. La sentenza Spruyt contiene di fatto la soluzione della questione pregiudiziale.

Secondo la Commissione, si deve stabilire anzitutto, in base al diritto nazionale applicabile, se si tratti della formazione di un diritto. È incontestato che la ricorrente non soddisfa alle condizioni contemplate dagli artt. 55 e 56 dell'AOW per fruire dei vantaggi transitori. Secondo il diritto nazionale, non si configura quindi un « diritto acquisito ».

È opportuno esaminare se il regolamento n. 1408/71, ad integrazione del diritto nazionale, determini la formazione di vantaggi transitori. Ciò non avviene secondo la Commissione. Essa aggiunge che se l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ostasse alla condizione della residenza attuale, l'allegato VI sarebbe privo di oggetto.

Il regolamento mira a promuovere la libera circolazione dei lavoratori sopprimendo gli eventuali ostacoli scaturenti dai regimi nazionali nel settore della previdenza sociale e non prescrive l'attribuzione di prestazioni per periodi durante i quali l'interessato non ha né risieduto né lavorato nei Paesi Bassi. Le conseguenze dell'accoglimento del punto di vista opposto sarebbero enormi. Quindi i cittadini degli Stati membri che sono stati assicurati almeno un giorno in base all'AOW, purché abbiano risieduto per sei anni dopo il compimento del cinquantanovesimo anno di età in uno degli Stati membri e continuino a risiedervi, possono fruire gratuitamente di una pensione di vecchiaia per gli anni compresi tra il compimento del quindicesimo anno di età e il 1° gennaio 1957.

La Commissione propone alla Corte di risolvere come segue la questione sollevata:

« Né l'art. 51 del Trattato CEE né una qualsiasi disposizione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare l'art. 10, n. 1, ostano a che uno Stato membro, nell'applicazione di una disciplina di legge come l'AOW olandese, che contempla un'assicurazione generale per la vecchiaia per tutti i cittadini e persone equiparate, non conceda ad assicurati che non soddisfano le condizioni stabilite da detta disciplina di legge perché i periodi precedenti alla sua entrata in vigore vengano assimilati a periodi di assicurazione, una pensione di vecchiaia per i primi dei periodi suddetti, qualora dette persone non abbiano né risieduto né lavorato nello Stato membro di cui trattasi durante i periodi presi in considerazione ».

G. F. Mancini
giudice relatore